Deliberazione n. 162/2025/PASP

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 19 novembre 2025

composta dai magistrati:

Dott. Renato CATALANO – Presidente f.f.

Dott. Fabio CAMPOFILONI – Primo Referendario

Dott. Antonio MARSICO – Primo Referendario

Dott. Marco MAZZOCCO - Referendario (*relatore*)

DELIBERAZIONE

ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO (FM)

Fusione per incorporazione della società S.G.E. s.r.l. in ASTEA Energia s.p.a.

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 7 ottobre 2025, avente ad oggetto "*Attuazione piano di razionalizzazione approvato con atti c.c. n. 69 del 29/12/2023 e n. 58 del 30/12/2024 - Approvazione dell'operazione di fusione per incorporazione della società S.G.E. s.r.l. in ASTEA Energia s.p.a. e del progetto di fusione*", trasmessa dal Comune di Porto San Giorgio in data 8 ottobre 2025 e assunta, in pari data, al protocollo di questa Sezione regionale con il n. 2939;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Referendario Dott. Marco Mazzocco;

Premesso in

FATTO

Il Comune di Porto San Giorgio, con nota acquisita agli atti in data 8 ottobre 2025 tramite sistema ConTe, ha trasmesso a questa Sezione, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_MAR - DEL-Reg.-SC_MAR - 0000162 - 20/11/2025 - 11:40

in materia di società a partecipazione pubblica, d'ora innanzi anche TUSP), la delibera di Consiglio Comunale di Porto San Giorgio n. 46 del 7 ottobre 2025, avente ad oggetto "*Attuazione piano di razionalizzazione approvato con atti c.c. n. 69 del 29/12/2023 e n. 58 del 30/12/2024 - Approvazione dell'operazione di fusione per incorporazione della società S.G.E. s.r.l. in ASTEA Energia s.p.a. e del progetto di fusione.*".

Tale deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riporta in calce i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi, rispettivamente, ai sensi degli artt. 147-bis e 151 del d. lgs. 267/2000, nonché la nota di pubblicazione della stessa (nota di pubblicazione n. 2465), e risulta altresì corredata dalla seguente ulteriore documentazione:

1. Allegato n. 1 – Visura camerale della società San Giorgio Energie S.r.l.*;*
2. Allegato n. 2 - Relazione dell'organo amministrativo della San Giorgio Energie sul progetto di fusione per incorporazione della stessa nella ASTEA Energia S.p.a., redatta, ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c., in data 28 luglio 2025.
3. Allegato n. 3 - Relazione sulla gestione – bilancio al 31.12.2022 di ASTEA energia S.p.a.;
4. Allegato n. 4 - Parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Porto San Giorgio, espresso con verbale n. 20 del 25 settembre 2025.

In particolare, con la deliberazione n. 46 del 7 ottobre 2025 (d'ora innanzi anche d.C.C. n. 46/2025) l'Amministrazione comunale ha testualmente deliberato:

- "di richiamare nel presente atto le premesse e le motivazioni alla base del progetto di fusione come ampliamente argomentate nella "Relazione in merito alla proposta di fusione per incorporazione di San Giorgio Energie S.R.L. in ASTEA Energia S.P.A." (Allegato 9 al fascicolo istruttorio), nelle "Relazioni dell'organo amministrativo sul progetto di fusione per incorporazione" (Allegato 5 al fascicolo istruttorio) e nella "Relazione dell'Advisor Tintinelli & Co" (Allegato 3 al fascicolo istruttorio), premesse e motivazioni che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo, unitamente alle argomentazioni analitiche attestanti la fattibilità e legittimità dell'operazione;

- di approvare, in attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con atti di C.C. n. 69/2023 e n. 58/2024, il progetto di fusione per incorporazione

tra la società San Giorgio Energie S.R.L., incorporata, e la Astea Energia S.p.A., incorporante, così come risultante dalla documentazione allegata al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, ed al fascicolo istruttorio;

- di approvare lo statuto della Astea Energia S.P.A. così come modificato ed allegato al progetto di fusione (Allegato 2); 4. di approvare il patto parasociale di cui all'allegato 7 al fascicolo istruttorio ed autorizzare il Sindaco, o un suo delegato, alla sottoscrizione dello stesso lasciando facoltà di apportare modifiche migliorative;

- di autorizzare il Sindaco, o un suo delegato, a esprimere il voto favorevole in sede di assemblee straordinarie, nelle quali sarà approvata l'operazione di fusione in oggetto, con riserva di interrompere in qualsiasi momento l'iter nelle more dell'ottenimento dei pareri favorevoli da richiedere alle autorità di controllo e ferma restando la modifica dello statuto della Astea Energia S.P.A. incorporante come approvato al punto 3 del presente dispositivo;

- di autorizzare sin da ora il Sindaco, o un suo delegato, ad effettuare ogni ulteriore incombenza necessaria per l'esecuzione del presente deliberato, inclusa la sottoscrizione degli atti necessari e correlati;

- di autorizzare sin da ora il Sindaco, o un suo delegato, ad apportare in sede di assemblee eventuali modificazioni al progetto di fusione che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi ed eventuali modifiche ed integrazioni non sostanziali e/o non peggiorative rispetto alle condizioni di cui al presente atto, necessarie per meglio soddisfare ed attuare gli obiettivi di interesse pubblico sopra rappresentati;

- di autorizzare sin da ora il Sindaco, o un suo delegato, a rinunciare ai termini del deposito di cui all'art. 2501-septies c.c. qualora si rendesse necessario per il buon esito dell'operazione da concludere nei tempi programmati;

- di prendere atto che, a seguito della fusione, la partecipazione del Comune di Porto San Giorgio in Astea Energia SpA sarà costituita da n. 6.800 azioni dal valore nominale di un euro (pari al 5,100013 %), come indicato nel paragrafo 3 del progetto di fusione;

- di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);

- di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione di Controllo delle Marche per l'acquisizione del parere ex art.5, commi 3 e 4, del TUSP;

- di comunicare all'amministratore della SGE S.R.L. l'adozione della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza finalizzati al perfezionamento dell'operazione di fusione;

- di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, in Amministrazione trasparente;

- di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, vista l'urgenza di chiudere il procedimento di fusione entro il 31/12/2025, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Supplemento Ordinario n. 162".

La d.C.C. n. 46/2025 attiene alla gestione della partecipazione detenuta dall'Ente nella San Giorgio Energie S.r.l., organismo allo stato partecipato dal Comune di Porto San Giorgio per la quota pari al 51% del capitale sociale ed attivo nel settore della fornitura di gas ed energia elettrica.

In particolare, la delibera approva il progetto di fusione per incorporazione tra la società San Giorgio Energie S.r.l., incorporata, e la società Astea Energia S.p.a., incorporante, "*in attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con atti di C.C. n. 69/2023 e n. 58/2024*". Tale operazione, infatti, era stata già prevista dall'Ente, nell'ambito dei piani di razionalizzazione assunti ex art. 20 del TUSP, in sede di revisione periodica delle proprie partecipazioni al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023.

In particolare, in sede di analisi dell'assetto complessivo delle proprie partecipazioni al 31 dicembre 2023 (delibera consiliare n. 58 del 30 dicembre 2024), il Comune di Porto San Giorgio, in relazione alla propria partecipata San Giorgio Energie S.r.l, da un lato, prendeva atto di una serie di "*criticità e i limiti strutturali della società che la crisi dei mercati energetici ha ulteriormente evidenziato*" e che "*hanno determinato una seria riflessione sulle strategie future e sulla possibilità che San Giorgio Energie possa mantenere in futuro una propria autonomia ed identità e continuare a rispondere efficacemente alle richieste di tutte le parti interessate*"; dall'altro lato, stante la persistente volontà politica di continuare ad offrire sul territorio un servizio di distribuzione del gas e dell'energia elettrica rispondente alle caratteristiche del "servizio di interesse generale", optava per il "*mantenimento della partecipazione, con azioni di razionalizzazione*", individuando la misura da adottare allo scopo nella

operazione di "*fusione della società per incorporazione in altra società operante nel medesimo settore della San Giorgio Energie srl*", e prospettando al contempo la possibilità che, in esito a detta operazione, l'Amministrazione divenisse titolare di una partecipazione minoritaria nella società incorporante.

Il piano di razionalizzazione adottato dall'Ente con il citato atto n. 58/2024 è stato già esaminato da questa Sezione regionale di controllo, con deliberazione n. 40/2025/VSG del 12 marzo 2025. In tale occasione, proprio con riferimento a detta operazione di fusione, la Sezione regionale, nell'evidenziare come, anche nel caso di partecipazioni minoritarie – affinché possa ritenersi soddisfatto il vincolo di scopo pubblico di cui all'art. 4 TUSP – il socio pubblico deve essere posto nelle condizioni di influenzare la gestione sociale, funzionalizzandola al soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento, aveva invitato il Comune ad orientare le proprie conseguenti determinazioni, nell'ottica di assicurare il persistente rispetto dei vincoli di scopo e di attività di cui all'art. 4 TUSP.

Al riguardo va rilevato che, in allegato alla esaminanda d.C.C. n. 46/2025 risulta riportata una bozza di "Patto Parasociale" tra il Comune – che all'esito della fusione verrebbe a detenere una quota minoritaria nell'incorporante, pari al 5,10% del capitale - e Gruppo Società Gas Rimini S.p.a., socio di minoranza della stessa San Giorgio Energie nonché socio di maggioranza della incorporante Astea Energia S.p.a. (*cfr.* allegato n. 2, concernente Relazione dell'organo amministrativo della San Giorgio Energie sul progetto di fusione per incorporazione della stessa nella ASTEA Energia S.p.a.). Tale patto parasociale – rappresentato dall'Amministrazione quale soluzione ideata per ottemperare alle indicazioni date dalla Sezione nella citata delibera n. 40/2025 - contempla una pluralità di impegni afferenti sia alla composizione degli organi societari (quali il diritto del Comune di Porto San Giorgio di nominare uno dei cinque componenti del consiglio di amministrazione e di poter presenziare con un proprio auditore, sia pur privo di diritto di voto ed intervento, alle riunioni del Collegio sindacale), sia in merito alla gestione e alla qualità dei servizi offerti nel territorio del Comune (ad es. con riferimento alla previsione di sportelli dedicati nel territorio comunale, accesso facilitato a piani di rateizzazione, servizi di assistenza e consulenza anche in favore di soggetti non clienti).

Considerato in

DIRITTO

Il Consiglio Comunale di Porto San Giorgio ha espressamente disposto la trasmissione della propria deliberazione n. 46 del 7 ottobre 2025 alla Corte dei conti, Sezione regionale di Controllo per le Marche, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 175/2016.

Vengono, quindi, in rilievo le disposizioni di cui all'art. 5 TUSP, commi 3 e 4, secondo cui, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022: "**3**. *L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo*. **4.** *Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni*".

La funzione attribuita alla Corte dei conti dalla succitata normativa è stata oggetto di analisi da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022), le quali ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza "*di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione,*

prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili". Tale inquadramento si pone in linea con le più ampie finalità sottese all'intera disciplina del "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (d.lgs. n. 175/2016), nato – in coerenza con i più ampi obiettivi di c.d. *spending review* (cfr. Corte Cost. sentenza n. 194 del 2020) - per ricondurre entro parametri di efficienza ed economicità il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni allo strumento societario, contrastando l'aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, rilevatosi sovente fonte di inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti.

Tanto premesso, il Collegio è chiamato, preliminarmente, a verificare se l'operazione societaria oggetto della deliberazione consiliare n. 46/2025 - *fusione per incorporazione tra la società San Giorgio Energie S.R.L., incorporata, e la Astea Energia S.p.A., incorporante* - rientri o meno nel perimetro applicativo dell'esame rimesso, dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, alla Corte dei conti.

L'art. 5, co. 3 del TUSP, prevede infatti testualmente la trasmissione alla Corte dei conti – ai fini dello svolgimento della particolare funzione di controllo ivi prevista – del solo "*atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta*". Di contro, la disposizione non fa riferimento alle ulteriori vicende suscettibili di interessare le partecipazioni societarie (anche pubbliche), con effetti talvolta di minore intensità (ad es. la modifica della denominazione sociale), talvolta di maggiore intensità, come quelle incidenti su elementi del contratto societario (quali sono le modifiche all'oggetto sociale o al capitale), ovvero implicanti una revisione del complessivo assetto organizzativo dell'impresa e talvolta incidenti sulla sua stessa soggettività giuridica dell'organismo (c.d. "*operazioni straordinarie*"), quali le operazioni di trasformazione, fusione e scissione.

Nel caso di specie, l'operazione oggetto dell'istanza presentata dal Comune di Porto San Giorgio consiste nella fusione per incorporazione di due organismi societari.

Come noto, la fusione consiste nell'unificazione, di due o più società, in un solo organismo societario. Tale operazione straordinaria può realizzarsi mediante la costituzione di una nuova società, che prende il posto delle società che si fondono

(fusione in senso stretto), ovvero mediante l'incorporazione di una o più società in altra società preesistente (fusione per incorporazione).

Secondo la ricostruzione prevalente in dottrina, la suddetta operazione si risolve in un fenomeno di successione a titolo universale, in forza della quale si verifica il subingresso della nuova società risultante dalla fusione (o dell'incorporante) in tutti i rapporti facenti capo alle società partecipanti (o all'incorporata). Tanto si ricava dall'art. 2504 bis del Codice civile, rubricato "*Effetti della fusione*", in base al quale "*la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione*".

La riconducibilità o meno della fusione e, più in generale, delle c.d. operazioni societarie straordinarie nel perimetro applicativo dell'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP ha formato oggetto di specifico esame da parte dalle Sezioni riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 19/2022/QMIG. In tale delibera, è stato rilevato che:

- "*l'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016 enuncia puntualmente le tipologie di atti che devono essere trasmessi all'esame della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto la «costituzione di una società a partecipazione pubblica» (incluse quelle miste pubblico-privato, disciplinate dal successivo art. 17) e di «acquisto di partecipazioni, anche indirette» da parte di Amministrazioni pubbliche*", specificando che "*per «partecipazione» deve intendersi «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi», come da definizione contenuta nell'art. 2, lett. f), del medesimo T.U.S.P.*"

- il tratto comune delle c.d. operazioni societarie straordinarie, capaci di determinare una revisione del complessivo assetto organizzativo dell'impresa e nelle quali rientrano le operazioni di trasformazione, scissione e fusione, è "*la circostanza di essere deliberate dall'ente pubblico successivamente all'assunzione della posizione di socio*". Al contrario, "*l'art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio*",

- pertanto, "*l'assunzione della qualità di socio segna, (…) la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3,*

TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione. In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l'ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione".

Con particolare riferimento all'operazione straordinaria della fusione per incorporazione, nella citata deliberazione 19/2022/QMIG è stato evidenziato che la stessa "*realizza una successione a titolo universale e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici in precedenza riguardanti i soggetti incorporati*".

In tale quadro si realizza una parziale diversità degli effetti che la fusione determina nei confronti dei soci della incorporante e della incorporata. Infatti, come evidenziato dalle Sezioni riunite, per i soci della società incorporante "*non vi è alcuna modifica sostanziale della partecipazione che possa essere assimilabile all'acquisizione di nuove azioni; ciò in quanto la società incorporante permane come soggetto giuridico immutato, in esito alla fusione*"; per quelli delle società incorporate, invece, all'annullamento dei titoli di partecipazione nelle società incorporate si accompagna "*la contestuale assegnazione di quote dell'incorporante, sulla base del rapporto di concambio*".

Peraltro, pur a fronte di tale diversità di effetti, le Sezioni riunite hanno evidenziato come, per entrambe le categorie di soci (soci della incorporante e soci della incorporata), la fusione si pone come operazione unitaria, osservando che la "*successione sul piano giuridico-formale è affiancata, sul piano economico-sostanziale, da una continuazione dell'originaria impresa e della sottostante organizzazione aziendale*". Da qui l'affermazione secondo cui "*l'operazione nella prospettiva dei soci (anche delle incorporate), da un punto di vista sostanziale, si atteggia a continuazione del contratto sociale, sebbene l'attuazione prosegua in un "altro involucro formale" e con una differente organizzazione. Sotto il profilo economico-finanziario, infatti, per i soci delle incorporate l'operazione di fusione avviene in condizioni di sostanziale neutralità, attraverso la definizione del rapporto di concambio, ossia della proporzione matematica fra la partecipazione del socio nella società*

incorporata e quella assegnata nella società incorporante (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 7920/2020; sez. I, n. 15025/2016).

Sulla scorta di tali considerazioni, nella deliberazione 19/2022/QMIG le Sezioni riunite hanno ritenuto che "*appare da escludere l'operazione di fusione per incorporazione, sia per gli enti soci dell'incorporante che per quelli dell'incorporata, dal campo di applicazione della rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, in quanto tale vicenda non risulta equiparabile né alla costituzione di una società né all'acquisto di una nuova partecipazione in società già esistente*".

I principi sanciti dalle Sezioni riunite di questa Corte risultano, tra l'altro, confermati – nella loro impostazione assiologica - da recenti pronunce della giurisprudenza civilistica, secondo cui, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., la fusione per incorporazione, pur determinando l'estinzione della società incorporata, conduce sostanzialmente ad una "*integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione*", atteso che la peculiarità dell'operazione di fusione risiede "*nella prosecuzione dei soci nell'attività d'impresa mediante una diversa struttura organizzativa, una volta, evidentemente, venuto meno l'interesse, l'utilità o la possibilità di perseguirla con la società dapprima partecipata*" (cfr. Cass., SS.UU., n. 21970/2021 e Cassazione civile sez. I, 18 maggio 2023, n. 13685).

Peraltro, nel definire come sopra il perimetro applicativo dell'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP, le Sezioni riunite hanno al contempo evidenziato come le operazioni straordinarie ben possono essere oggetto di analisi, sia nella loro fase di programmazione, sia in quella della successiva attuazione, nell'ambito delle ulteriori verifiche che l'ordinamento affida alla Corte dei conti, tra cui in particolare quelle condotte sui piani di razionalizzazione societaria ai sensi dell'art. 20 TUSP, il quale "*viene ad assumere una valenza generale di verifica della corretta programmazione, prima, e gestione, dopo, degli interventi in materia societaria da parte del socio pubblico*".

Alla luce di quanto sopra illustrato e in conformità ai principi sanciti in sede nomofilattica dalle Sezioni Riunite di questa Corte, deve pertanto concludersi che l'operazione di fusione per incorporazione di cui alla d.C.C. n. 46/2025 del Comune di Porto San Giorgio non sia assoggettata al previo parere della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5, co. 3 TUSP.

Nondimeno, la Sezione, nel rammentare in questa sede la valenza dei principi – sopra richiamati - affermati nella propria precedente deliberazione n. 40/2025/VSG del 12 marzo 2025 in sede di verifica del piano di razionalizzazione al 31 dicembre 2023 adottato dal Comune di Porto San Giorgio, prende atto di quanto deliberato dal Comune medesimo sotto il particolare profilo delle prerogative riconosciute all'ente nell'ambito dei patti parasociali contemplati dal progetto di fusione di cui alla d.C.C. n. 46/2025, rappresentando altresì all'Amministrazione – nel caso di effettiva esecuzione dell'operazione di fusione – la necessità di monitorare e (ri)valutare nel tempo l' idoneità delle prerogative suddette a garantire un'incidenza sulla gestione societaria, sufficiente ad indirizzare l'attività della partecipata verso il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in conformità all'art. 4 TUSP; aspetto, questo, che potrà essere oggetto di successiva verifica da parte della Sezione, nell'ambito dei successivi cicli di controllo svolti ai sensi dell'art. 20 TUSP.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, nei limiti della documentazione ricevuta, dichiara il non luogo a provvedere, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in ordine alla deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Porto San Giorgio n. 46 del 7 ottobre 2025, avente ad oggetto "*Attuazione piano di razionalizzazione approvato con atti c.c. n. 69 del 29/12/2023 e n. 58 del 30/12/2024 - Approvazione dell'operazione di fusione per incorporazione della società S.G.E. s.r.l. in ASTEA Energia s.p.a. e del progetto di fusione.*"

La presente deliberazione dovrà essere trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5 comma 4 del d.lgs. n. 175/2016.

La presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito *Internet* istituzionale dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5 comma 4 del d.lgs. n. 175/2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.

Il Magistrato relatore	Il Presidente f.f.
Marco Mazzocco	Renato Catalano
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 20 novembre 2025

Per il Direttore della Segreteria

Maria Angela Cognini

f.to digitalmente